

Legge federale sulla politica regionale

901.0

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2005²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge intende potenziare la concorrenzialità di singole regioni, e incrementarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali.

Art. 2 Principi

La politica regionale si fonda sui seguenti principi:

- a. devono essere considerate le esigenze dello sviluppo sostenibile;
- b. le regioni sviluppano proprie iniziative, volte a incrementare la loro concorrenzialità e la loro produzione di valore aggiunto;
- c. i centri regionali sono i motori dello sviluppo;
- d. i Cantoni sono i principali interlocutori della Confederazione e assicurano la collaborazione con le regioni;
- e. i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con istituzioni e organizzazioni svizzere ed estere.

Art. 3 Regioni

¹ Sono regioni ai sensi della presente legge gruppi di Cantoni e Comuni come pure consorzi di Cantoni o Comuni con altri enti o associazioni privati o di diritto pubblico.

² Nella costituzione di una regione è data priorità all'unità geografica, alla funzionalità economica e all'obiettivo di uno svolgimento comune dei compiti piuttosto che alle delimitazioni istituzionali.

RU 2007 681

¹ RS 101

² FF 2006 221

³ Occorre tenere conto delle strutture regionali già esistenti, purché siano adatte a realizzare lo scopo della presente legge.

⁴ Spetta alle regioni decidere quali unità organizzative intendono creare per svolgere i loro compiti.

Sezione 2: Misure

Art. 4 Promozione di iniziative, programmi e progetti

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare iniziative, programmi e progetti che:

- a. promuovono lo spirito e l'attività imprenditoriali in una regione;
- b. consolidano la capacità di innovazione in una regione;
- c. sfruttano le potenzialità regionali e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto; oppure
- d. promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e istituzioni private, tra regioni e con agglomerati urbani.

² Gli aiuti finanziari sono concessi solo se le iniziative, i programmi e i progetti:

- a. hanno carattere innovativo per la regione interessata; e
- b. profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali.

Art. 5 Promozione di enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali

Gli aiuti finanziari possono essere concessi a enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali, allo scopo di:

- a. elaborare e realizzare strategie di promozione pluriennali;
- b. coordinare e seguire iniziative, programmi e progetti di promozione regionale.

Art. 6 Promozione della cooperazione transfrontaliera

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi allo scopo di sostenere la partecipazione svizzera a programmi, progetti e azioni innovative nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, purché questa:

- a. incida positivamente sulla produzione di valore aggiunto di una regione di frontiera, in modo diretto o indiretto; oppure
- b. rivesta un'importanza strategica a livello nazionale.

² Le partecipazioni strategicamente importanti a livello nazionale devono essere coordinate dalla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.

³ I progetti di costruzione non beneficiano degli aiuti finanziari.

⁴ Nella promozione della cooperazione transfrontaliera va tenuto conto della politica di collaborazione territoriale europea e di quella nazionale, nonché delle loro modalità d'attuazione e dei rispettivi calendari.

Art. 7 Mutui per progetti infrastrutturali

¹ La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, purché questi:

- a. siano direttamente legati alla realizzazione e alla prosecuzione di progetti conformi all'articolo 4;
- b. siano parte integrante di un sistema per la produzione di valore aggiunto e contribuiscano a potenziarlo; oppure
- c. favoriscano immediatamente investimenti indotti in altri settori economici della regione.

² Questi mutui possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:

- a. profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali;
- b. sono finanziati almeno in parte uguale anche dal Cantone; e
- c. non siano già altrimenti sussidiati dalla Confederazione.

Art. 8 Tasso d'interesse dei mutui, rimborso e perdite

¹ Il tasso d'interesse del mutuo deve essere fissato tenendo conto delle possibilità finanziarie del beneficiario.

² I mutui devono essere rimborsati entro 25 anni. Il termine di scadenza deve essere fissato tenendo conto della durata di vita delle infrastrutture sussidiate.

³ Eventuali perdite derivanti da mutui sono a carico per metà del Cantone che li ha assegnati.

Art. 9 Presupposti e condizioni generali

¹ Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–6 e di mutui secondo l'articolo 7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

² Essi adottano misure adatte a sorvegliarne e valutarne la realizzazione.

³ Occorre tenere conto per quanto possibile della pianificazione del territorio e degli obiettivi delle politiche settoriali della Confederazione che incidono sul territorio.

⁴ Nel singolo caso, gli aiuti finanziari e i mutui possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.

Art. 10 Regioni montane e altre aree rurali

Il Consiglio federale stabilisce, insieme con i Cantoni, la zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (art. 4 cpv. 2 lett. b e 7 cpv. 2 lett. a).

Art. 11 Versamento degli aiuti finanziari e dei mutui

¹ Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–6 e i mutui di cui all'articolo 7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

² L'importo degli aiuti finanziari e dei mutui è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.

Art. 12 Sgravi fiscali

¹ Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta.

² Gli sgravi sull'imposta federale diretta sono concessi soltanto se:

- a. un'impresa industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti;
- b. il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di economia regionale;
- c. il Cantone prevede il recupero d'imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente.

³ Consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi e determina le modalità della vigilanza finanziaria, segnatamente l'obbligo di procurarsi e trasmettere informazioni in merito agli effetti degli sgravi fiscali concessi.

Art. 13 Misure di accompagnamento

La Confederazione può prendere misure per:

- a. potenziare la cooperazione e sfruttare le sinergie tra la sua politica regionale e le sue altre politiche settoriali;
- b. promuovere regioni che hanno particolari problemi;
- c. istituire e amministrare un sistema per la gestione di informazioni e conoscenze volto a promuovere lo sviluppo regionale;
- d. provvedere alla qualificazione dei segretari regionali e degli altri attori regionali, come pure dei responsabili della preparazione e della realizzazione di iniziative, programmi e progetti.

³ RS 642.14

Sezione 3: Esecuzione

Art. 14 Programma pluriennale

¹ L'Assemblea federale stabilisce in un programma pluriennale:

- a. le priorità e i contenuti promozionali della politica regionale;
- b. le priorità delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13.

² Il programma pluriennale prende in considerazione un periodo di otto anni.

³ Al momento dell'elaborazione del programma pluriennale, i Cantoni presentano le loro riflessioni strategiche e le loro necessità, tenendo conto anche dei bisogni delle loro regioni.

Art. 15 Compiti dei Cantoni

¹ Sulla base delle direttrici del programma pluriennale e in collaborazione con gli enti per lo sviluppo, i segretariati regionali o altri attori regionali, i Cantoni elaborano programmi cantonali d'attuazione e li aggiornano periodicamente.

² In collaborazione con gli enti regionali per lo sviluppo, i segretariati regionali e gli altri attori regionali, i Cantoni garantiscono il coordinamento dei progetti di importanza sovregionale, sovracantonale o transfrontaliera.

³ Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari o mutui.

Art. 16 Convenzioni di programma e partecipazione finanziaria dei Cantoni

¹ Sulla base dei programmi cantonali d'attuazione, la Confederazione conclude con i Cantoni convenzioni di programma sull'arco di più anni. Esse costituiscono la base per un contributo della Confederazione calcolato su base forfettaria.

² I Cantoni sono tenuti a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei loro programmi d'attuazione con un contributo pari a quello della Confederazione.

Art. 17 Sorveglianza

¹ Il Cantone prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione delle iniziative, dei programmi, dei progetti e dei progetti d'infrastruttura sussidiati.

² La Confederazione prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione del programma pluriennale.

Art. 18 Valutazione del programma pluriennale

Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e ne riferisce all'Assemblea federale.

Art. 19 Domande di sgravio fiscale e procedura

¹ La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

² La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia. Questo decide della concessione e dell'entità degli sgravi sull'imposta federale diretta.

³ La decisione concernente gli sgravi sull'imposta federale diretta è pronunciata dall'autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal Dipartimento federale dell'economia e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 20 Collaborazione

Il Consiglio federale decide come debba essere assicurata sotto il profilo organizzativo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e altre aree rurali.

Sezione 4: Finanziamento**Art. 21** Fondo per lo sviluppo regionale

¹ Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge, la Confederazione alimenta un Fondo per lo sviluppo regionale.

² Gli interessi, i rimborsi e le prestazioni di garanzia annuali provenienti da mutui assegnati e versati in virtù della legge federale del 21 marzo 1997⁴ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) e dai mutui concessi in virtù dell'articolo 7 devono essere accreditati al Fondo per lo sviluppo regionale.

³ I prelievi dal fondo e le condizioni di prestito devono essere definiti tenendo conto delle perdite derivanti da mutui in corso, degli interessi e del rincaro. Entro i limiti del possibile, il valore del fondo va mantenuto a lungo termine.

Art. 22 Stanziamento dei mezzi finanziari

¹ Per ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale, l'Assemblea federale stabilisce, mediante decreto federale semplice, un limite di spesa limitato a un periodo di otto anni.

² Il limite di spesa è stabilito tenendo conto del fabbisogno esposto nel programma pluriennale, dei mezzi a disposizione del Fondo per lo sviluppo regionale, nonché della situazione finanziaria della Confederazione.

⁴ [RU 1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 all. n. 122 2359 art. 1]

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 23

Le decisioni dell'Amministrazione federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ All'entrata in vigore della presente legge, il saldo del fondo d'aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14 LIM⁵ è trasferito al Fondo per lo sviluppo regionale.

² Fino al loro completo rimborso, per i mutui d'aiuto agli investimenti valgono le disposizioni della LIM.

³ Dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli impegni contratti dalla Confederazione sulla base della LIM, della legge federale dell'8 ottobre 1999⁶ concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000–2006, del decreto federale del 21 marzo 1997⁷ a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali e dell'articolo 6a del decreto federale del 6 ottobre 1995⁸ in favore delle zone di rilancio economico saranno onorati dal Fondo per lo sviluppo regionale.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2008⁹

Art. 14 e 22: 15 marzo 2007¹⁰

⁵ [RU 1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 all. n. 122 2359 art. 1]

⁶ [RU 2000 609, 2006 4275]

⁷ [RU 1997 1610, 2000 187 art. 11, 2006 2197 all. n. 124 4297]

⁸ [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 all. n. 144 4301]

⁹ O del 28 nov. 2007 (RU 2007 6861).

¹⁰ DCF del 28 feb. 2007 (RU 2007 688).

Allegato
(art. 24)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. legge federale dell'8 ottobre 1999¹¹ concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000–2006;
2. legge federale del 21 marzo 1997¹² sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane;
3. decreto federale del 21 marzo 1997¹³ a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali;
4. decreto federale del 6 ottobre 1995¹⁴ in favore delle zone di rilancio economico.

II

La legge federale del 25 giugno 1976¹⁵ sulla concessione di fidejussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane è modificata come segue:

Titolo

...

Art. 1 cpv. 1

...

Art. 2

...

Art. 3

...

¹¹ [RU 2000 609, 2006 4275]

¹² [RU 1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 all. n. 122 2359 art. 1]

¹³ [RU 1997 1610, 2000 187 art. 11, 2006 2197 all. n. 124 4297]

¹⁴ [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 all. n. 144 4301]

¹⁵ RS 901.2. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Art. 9 cpv. 3

Abrogato

Art 10 cpv. 1 e 4

¹ ...

⁴ *Abrogato*

